



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

**FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 18/23

Dec. n. 17/23

Il giorno 2 novembre 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo proposto dal sig. Cosimo Damiano MASSA, avverso il provvedimento di squalifica comminato dal Commissario Delegato, in seguito alla gara del Trofeo Italiano Amatori cat. 1000 base – valevole per il calendario di Coppa Italia Velocità – avvenuta in data 1° ottobre 2023 presso il “Misano World Circuit” di Misano Adriatico.

Il reclamante, ha, infatti, lamentato l'erroneità della summenzionata decisione in virtù della discrasia esistente tra la norma del R.G.T.S. (art. 11.2.1), in combinato disposto con l'art. 16.18.1, cap. 1, del Regolamento Velocità, entrambe richiamate dal citato C.D. ai fini della irrogata squalifica, e quanto previsto, invece, dal Regolamento Tecnico 2023 del predetto trofeo. In particolare, il reclamante medesimo ha evidenziato che il C.D. avrebbe errato nella comminatoria di esclusione, atteso che, sulla scorta del Regolamento Tecnico 2023, approvato – tra

l'altro – in via di urgenza, con deliberazione presidenziale n. 343/23 e pubblicato il 17.5.2023, il liquido di raffreddamento del motore poteva essere costituito non solo dall'acqua pura (come previsto dalle norme applicate dal C.D.), ma anche da acqua pura eventualmente miscelata con alcool etilico.

Per questo, ha chiesto l'annullamento, ovvero, la revoca, del provvedimento irrogatogli e, di conseguenza, seppure implicitamente, la revisione delle relative classifiche.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti di gara ed i regolamenti già richiamati, tutti facenti parte degli atti di ufficio,

#### OSSERVA

Il reclamo avanzato dal sig. Cosimo Damiano MASSA è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Invero, dall'esame dei regolamenti federali e, comunque, prodotti dal pilota Cosimo Damiano MASSA in sede di reclamo, si evince chiaramente la discrasia normativa dal medesimo evidenziata, risultando pienamente condivisibile quanto da egli lamentato in merito alla non corretta applicazione al caso di specie della suddetta normativa.

Se, infatti, da un lato, è vero che l'art. 11.2.1 del R.G.T.S. prevede che l'unico liquido ammesso nel circuito di raffreddamento può essere costituito dalla sola acqua pura, è altrettanto vero che il Regolamento Tecnico 2023 del Trofeo prevede che all'acqua pura può essere miscelato – a titolo esemplificativo – anche l'alcool etilico. Secondo quanto si evince dai rapporti di gara, poi, *“al termine della seconda gara della classe Amatori 100 base, in regime di parco chiuso, sul motociclo numero 56 del pilota MASSA Cosimo Damiano, all'interno del circuito di raffreddamento veniva rilevata la presenza di liquido di colore rosa che analizzato con specifica strumentazione di controllo (rifrattometro), risultava essere diverso dalla prevista sola acqua pura (...)”*; trattandosi, allora, di liquido di colore rosa e, quindi, presumibilmente di alcool etilico, il pilota non appare essere incorso in

alcuna irregolarità tecnica, atteso che – secondo i basilari principi di ermeneutica - la norma speciale prevista dal Regolamento tecnico 2023 del 17.5.2023 prevale su quella generale del R.G.T.S. e che, comunque, lo stesso pilota ha agito in buona fede facendo, appunto, affidamento sul contenuto della predetta norma speciale del Regolamento tecnico 2023 del Trofeo.

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **ACCOGLIE** il reclamo nei termini di cui in motivazione;
- per l'effetto, **ORDINA** al S.T.S. la modifica della classifica della gara del Trofeo Italiano Amatori cat. 1000 base – valevole per il calendario di Coppa Italia Velocità – disputatasi il 1°.10.2023, nell'ambito della manifestazione cod. NAZVE021, e manda allo stesso Settore perché proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente.
- Nel contempo, **DISPONE** la trasmissione dell'intero fascicolo di ufficio al S.T.S. perché, eventualmente, provveda, attraverso l'adeguamento dei regolamenti vigenti, ad una compiuta armonizzazione normativa, in vista dei prossimi Trofei di categoria.

Depositata il 2 novembre 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Massa Cosimo Damiano;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Co. re. Puglia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.